

ALLEGATO 7bis

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER APPALTO SPECIFICO

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

x Polizza Responsabilità Civile Professionale n. _____ Compagnia _____

affidente/i l'Appalto Specifico avente ad oggetto il Lotto (*inserire il Lotto di riferimento* _____)
dell'Accordo quadro per la fornitura in acquisto di autobus a metano stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire
denominazione dell'Aggiudicatario* _____) in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice
CONTRAENTE	L'aggiudicatario dell'Appalto
ASSICURATO	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE l'amministrazione contraente dell'Appalto Specifico

OGGETTO DELLA GARANZIA Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi l'Amministrazione acquirente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti.
In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli
Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora l'Amministrazione acquirente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge
all'Assicurato, è data a questa <queste> la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare avviso scritto all'Amministrazione Acquirente con raccomandata A.R. alla
_____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento,

nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.

NOTA BENE: le coperture assicurative di seguito indicate saranno eventualmente richieste dall'Amministrazione Acquirente, sulla base dell'attività oggetto dell'Appalto Specifico.

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un Atto illecito professionale commesso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Appalto.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

L'Assicurazione comprende anche:

- a) le perdite patrimoniali conseguenti a danni materiali e diretti- compresi quelli alle cose sulle quali si eseguono i lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- b) I danni consequenziali e da interruzione del servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) Rc personale del "Terzo Responsabile" (laddove previsto)

Art. 4) Validità temporale

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio della prestazione oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

In caso di polizza con tacito rinnovo dovrà essere richiamata la seguente clausola:

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto. Se alla scadenza della polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare la polizza, così come la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, , e sempreché non sia stata stipulata una nuova polizza per le medesime garanzie; la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 24 mesi dalla scadenza di polizza, durante il quale potrà essere notificata alla Società qualsiasi a richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante detto periodo, purché tale richiesta sia conseguente ad un atto illecito professionale commesso prima di tale periodo di estensione.

NOTA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI

Si conviene tra le Parti che in presenza di importi deducibili previsti in polizza, a seguito di sinistro indennizzabile (franchigie o scoperti), questi restano a carico del Contraente e non sono pertanto opponibili al danneggiato nei casi in cui lo stesso risulti beneficiario dell'indennizzo. Fermo il diritto della

Società di intraprendere le azioni – nei confronti del Contraente – volte al recupero di detti importi deducibili.